



ORDINANZE 13 E 14 CON I CHIARIMENTI SUCCESSIVI **COSA E' VIETATO, COSA E' CONSENTITO**

- 1) **Vietate le attività di ristorazione** che riguardano bar, pub, ristoranti e pasticcerie. Gli esercizi devono restare chiusi.
- 2) **I supermercati e gli esercizi di vendita di beni di prima necessità restano aperti.** E sono autorizzati a effettuare consegne a domicilio ma soltanto di prodotti confezionati e consegnato da parte di personale protetto con appositi DPI.
- 3) E' responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l'assistenza di cittadini indigenti e/o soli. Consentite, con l'obbligo di tutte le solite misure precauzionali, le attività del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l'aiuto alimentare e farmaceutico.
- 4) Gli esercizi, nei cui locali si svolge **attività miste (bar, tabacchi, sala giochi etc)** sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo e hanno quindi obbligo di sospensione immediata di attività vietate quali bar, video-giochi, scommesse.
- 5) **E' vietato lo svolgimento di fiere e mercati al dettaglio**, anche relativi ai generi alimentari.
- 6) **E' vietato frequentare parchi urbani e ville comunali**, le cui porte o varchi di accesso devono essere chiusi.
- 7) **Vietato l'uso degli impianti sportivi di qualsiasi genere**, con la sola eccezione delle sedute di allenamento di atleti professionisti
- 8) Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.
Con l'Ordinanza n. 14 poi la Regione ha **ridotto del 50% il Trasporto pubblico locale** fino al 15 marzo
Con riferimento all'Ordinanza n. 13 si forniscono i seguenti chiarimenti:
 - a) il divieto di cui al comma 1.1. ("Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020") si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, **ivi compresi quelli posti all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;**
 - b) il divieto di cui al comma 1.5. ("E' vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari") si riferisce a **tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;**
 - c) l'ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese, salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti.